

OGGETTO : GARA TESORERIA - CHIARIMENTI 3

In riferimento al Capitolato Speciale/Disciplinare di gara pubblicato sulla GUCE GU/S 090 del 12/05/2018 203190-2018-IT si forniscono i seguenti chiarimenti richiesti da potenziale concorrente:

QUESITO 1:

Art 2 – Svolgimento del Servizio

- 1) Con riferimento al documento avente per oggetto: "Gara Tesoreria – Chiarimenti 1" e più in particolare alla risposta fornita dalla stazione appaltante al quesito 1 inerente l'Art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto (Svolgimento del Servizio), in caso di aggiudicazione da parte dell'Istituto in atto gestore del servizio, non essendoci motivi di tutela occupazionale, si chiede la possibilità di essere esentati dall'obbligo di "mantenere in servizio il personale in atto utilizzato per un periodo minimo di dodici mesi decorrenti dalla data di stipula della relativa convenzione" obbligo peraltro in contrasto con i dettami del vigente CCNL di categoria.

RISPOSTA:

La previsione di capitolato era legata ad eventuale necessità contrattuale di tutela occupazionale del personale del gestore uscente. Poiché il potenziale concorrente afferma (*con relativa assunzione di responsabilità*) che tale previsione risulta essere invero in contrasto con il CCNL di riferimento, si ritiene ammissibile, per il gestore uscente, non prevedere alcun obbligo di mantenere in servizio il personale in atto utilizzato. Persiste la necessità, per tutti i concorrenti, che esso risulti comunque in numero adeguato a garantire la corretta esecuzione del servizio.

QUESITO 2:

Art. 17 – Compilazione dell'Offerta Economica e criterio di aggiudicazione

- 1) Con riferimento al documento avente per oggetto: "Gara di Tesoreria -Chiarimenti 2" e più precisamente alla risposta fornita dalla stazione appaltante al quesito n. 2 inerente il punto c) dell'art. 17 (compilazione dell'offerta economica e criterio di aggiudicazione) del Capitolato Speciale d'appalto, si chiede di confermare che la base di calcolo per l'applicazione della Commissione forfettaria annuale sul transato ("da calcolarsi sul totale delle entrate correnti intese come quote indistinte di trasferimento a titolo di F.S.R. e F.S.N., senza quindi considerare gli incassi mediante presentazione del modello 80T ed ogni altra forma d'incasso diversa dalle precedenti") sia pari all'assegnazione definitiva del FS, che attualmente ai sensi del decreto assessoriale della Regione Siciliana n. 1041/2017 ammonta ad Euro 187.996.042,00 e più precisamente Euro 58.646.000,00 di quota indistinta anno 2017 FSR+FSN ed Euro 122.956.000,00 risultante dal saldo di mobilità consuntivo anno 2017.

RISPOSTA :

Si conferma come riferimento il valore complessivamente indicato nel citato chiarimento 2 pari a € 181.602.000,00 . Si precisa come in ogni caso occorrerà tenere conto, annualmente, delle somme effettivamente accreditate dall'Assessorato Regionale della Salute.

NB: i chiarimenti indicati nella presente nota si intendono immediatamente esecutivi all'atto della relativa pubblicazione sul sito web aziendale.

IL RUP